

R. G. N. [REDACTED]



TRIBUNALE DI TIVOLI

Il Collegio, composto dai Magistrati

- Dott. FRANCESCO LUPIA – Presidente;
- Dott. ssa ROSA MARIA BOVA - Giudice;
- Dott.ssa CHIARA PULICATI – Giudice rel. ed est.;

Nella causa civile iscritta al n. r.g. [REDACTED] ex art. 14, D.Lgs. n. 150/2011, promossa da:

[REDACTED], rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86 c.p.c., nonché rappresentato dall'Avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale in [REDACTED], Via [REDACTED] n. [REDACTED] (pec: [REDACTED] ; [REDACTED])

RICORRENTE

contro

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. PETRARCA GIOVANNI (C. F. PTRGNN77S10E335), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in ISERNIA, VIA OCCIDENTALE, 148 (pec: avvocatogiovannipetrarca@pec.it);

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 14, D.lgs. n. 150/2011 l'Avv. [REDACTED] agiva in giudizio nei confronti di [REDACTED] per la condanna al pagamento di € 5.019,87 a titolo di compenso professionale. Il compenso, calcolato secondo i parametri concernenti l'attività stragiudiziale, veniva richiesto per

l'attività svolta dal difensore per l'adempimento bonario della sentenza n. [REDACTED] del Tribunale di Tivoli – sez. distaccata di Castelnuovo di Porto. In particolare, l'attività dell'Avv. [REDACTED] era consistita nel contattare il legale rappresentate della società soccombente nel giudizio R.G. [REDACTED] affinché provvedesse a adempiere in modo spontaneo alla condanna ivi stabilita a suo carico ed a favore del proprio assistito [REDACTED].

Si costituiva il resistente, eccependo in via preliminare l'improcedibilità dell'azione per parcellizzazione del credito mediante distinte azioni giudiziarie. Secondo la prospettazione del resistente, la domanda risultava improcedibile in quanto avrebbe dovuto essere promossa nell'ambito del giudizio R.G. [REDACTED] pendente dinanzi al Tribunale di Tivoli, avente ad oggetto la domanda di condanna del medesimo resistente nei confronti del medesimo ricorrente per i compensi professionali maturati nell'ambito del procedimento R.G. [REDACTED] del Tribunale di Tivoli – sez. distaccata di Castelnuovo di Porto.

Ebbene, risulta oramai consolidato l'orientamento giurisprudenziale in tema di abuso del processo quale abuso del diritto da parte del creditore che, per il medesimo credito, agisce con più azioni giudiziarie provvedendo al frazionamento del proprio diritto, con conseguente aggravio della posizione del debitore in termini di spese processuali.

In particolare, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha statuito i seguenti principi di diritto: *“Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchè relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183, c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c.”* (Sez. U - , Sentenza n. 4090 del 16/02/2017 - Rv. 643111 - 01); *“Non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto*

della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale; conseguentemente, le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di un unico credito sono da dichiararsi improcedibili.” (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19898 del 27/07/2018 - Rv. 650068 - 01).

Nel caso di specie, il ricorrente ha introdotto due differenti giudizi per il recupero dei propri compensi professionali: il primo recante R.G. █████/2018 per i compensi afferenti all'assistenza nel giudizio R. G. n. █████ del Tribunale di Tivoli – sez. distaccata di Castelnuovo di Porto; il secondo, ossia il presente procedimento introdotto nell'anno 2021, per i compensi maturati per l'attività stragiudiziale connessa a quella giudiziale svolta nel medesimo procedimento recante R.G. n. █████, in quanto concernente l'esecuzione, seppure in via bonaria, della sentenza emessa a definizione del predetto giudizio civile R.G. █████.

Si rileva, *incidenter tantum*, che il presente procedimento è ammissibile in quanto l'attività stragiudiziale è strettamente connessa a quella giudiziale in ambito civile prestata dal medesimo difensore, essendo doveroso dare seguito alla giurisprudenza di legittimità sul punto. Ancora prima dell'intervento delle Sezioni Unite con la sentenza n. 4485/2018, l'art. 28, L. n. 794/1942, come novellato dal DLgs. n. 150/2011, era (e rimane ancora oggi) applicabile alle prestazioni giudiziali in materia civile, restando escluse la materia penale, quella amministrativa, nonché le prestazioni stragiudiziali. In questo senso si è anche pronunciata la Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4330 del 13/02/2023 Rv. 666938 - 01), statuendo, in caso analogo, che *“Nel giudizio per il conseguimento di compensi per prestazioni professionali rese in ambito stragiudiziale e in procedimenti civili e penali, introdotto con ordinario procedimento monitorio, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta con atto di citazione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e non con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., non rientrando la controversia nell'ambito previsionale dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, che contempla - in virtù del richiamo all'art. 28 della l. n. 794 del 1942 - il procedimento sommario di cognizione per i soli giudizi concernenti la liquidazione di compensi per prestazioni giudiziali rese in materia civile”*. Nel testo della citata pronuncia, chiarisce la Corte, a proposito del rito speciale, che *“... Occorre altrettanto riaffermare che esso non è tuttavia*

applicabile, qualora la controversia abbia ad oggetto domande di compenso per attività svolte in giudizi diversi da quelli civili o per attività stragiudiziali non strumentali o complementari ad esse (l'applicabilità del rito sommario alla pretesa relativa al pagamento del dovuto per le sole "prestazioni giudiziali civili senza limitazioni" è pacificamente condivisa ed è stata ribadita anche da Cass. s.u. 23 febbraio 2018, n. 4485, in motivazione sub p.to 12.3), né domande cumulanti prestazioni inerenti giudizi davanti ad uffici diversi (Cass. s.u. 23 febbraio 2018, n. 4485, in motivazione sub p.to 16), per la competenza funzionale, ai sensi dell'art. 14, secondo comma d.lgs. 150/2011 dell'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria attività" (Cass. 11 gennaio 2017, n. 548, con richiamo in motivazione anche di Cass. 29 febbraio 2016, n. 4002)...".

Ciò posto, essendo ammissibile la domanda formulata secondo il rito speciale, il Collegio deve indagare sull'interesse del ricorrente ad agire con due diversi giudizi, pur trattandosi di compensi scaturenti dallo stesso mandato professionale e correlati allo stesso fatto storico, al fine di vagliare l'eccezione di improcedibilità.

Difatti, con sentenza n. 26493/2023 la giurisprudenza di legittimità ha espresso ulteriori precisazioni in tema di abuso dello strumento processuale. In particolare, nel corpo della motivazione della menzionata sentenza vengono svolte le seguenti considerazioni: *"è apparso necessario a questa Corte puntualizzare che: a) l'espressione «medesimo rapporto di durata» va letta in senso storico/fenomenologico, con conseguente attribuzione ad essa del significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia; b) nell'espressione «medesimo fatto costitutivo», l'aggettivo medesimo va inteso come sinonimo di analogo e non di identico (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24371 del 09/09/2021, Rv. 662163. 02; Cass. 24371/2021; Cass. 14143/2021; Cass. n. 24130/2020; Cass. 31308/2019, relativa a distinti crediti professionali tra le stesse parti) e, comunque, non come fatto costitutivo delle singole pretese ai sensi dell'art. 1173 cod. civ., configurandosi in tal caso il medesimo diritto di credito, ma come fatto storico che, seppur diverso, abbia però la stessa natura di quello che, nell'ambito del rapporto tra le parti, sia stato già dedotto in giudizio: l'uno e l'altro, quindi, costitutivi di più crediti ontologicamente distinti (pur se riconducibili allo stesso rapporto tra le parti, ma tra loro giuridicamente simili: Cass. 4282/2012; Cass. 9317/2013). Pertanto, configura frazionamento abusivo il caso "in cui le pretese creditorie separatamente azionate siano riconducibili a fatti costitutivi storicamente distinti che si sono verificati nel contesto di un rapporto di durata tra le parti anche se non ha avuto origine nella stipulazione di un contratto che ne regolasse gli effetti: (quanto meno) tutte le volte in cui si tratti di*

fatti che, seppur distinti, sono tra loro simili (come l'esecuzione di distinti incarichi professionali ovvero di distinte forniture) e, in quanto tali, idonei a costituire, tra le stesse parti, diritti di credito giuridicamente eguali.”.

Nel caso di specie, trattandosi di un unico mandato professionale, l'introduzione del presente giudizio nell'anno 2021 per il riconoscimento del compenso per attività stragiudiziale compiuta nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017 e nel mese di gennaio 2018 (cfr raccomandate e verbali di incontro depositati dal ricorrente), strettamente correlata all'attività giudiziale per il quale è stato introdotto il procedimento per il recupero dei compensi professionali recante R.G. ■■■/2018, configura un abuso del processo, ben potendo il ricorrente agire in unico giudizio, stante la medesimezza del mandato e dei fatti storici rappresentati. Non risulta, infatti, che vi fosse un interesse ad azioni separate, soprattutto alla luce del fatto che l'attività stragiudiziale, il cui compenso professionale è oggetto della presente causa, concerne la fase dell'esecuzione della sentenza che ha definito il giudizio civile per i cui compensi è stato introdotto nel 2018 l'altro giudizio recante R.G. ■■■/2018, e che l'attività stragiudiziale era già stata posta in essere in esecuzione del mandato professionale. Pertanto, essendo nel 2018 già rimasta inadempita l'obbligazione di pagamento degli onorari, il ricorrente ha consapevolmente scelto di non agire all'epoca per l'adempimento di tutti i compensi maturati.

Ciò posto, la presente causa è improcedibile.

Ogni altra questione rimane assorbita.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Tenuto conto dell'accertato abuso dello strumento processuale da parte del ricorrente ai danni del resistente, il ricorrente viene altresì condannato ex art. 96, terzo comma, c.p.c. al pagamento di una somma equitativamente determinata, pari al 10% del valore della causa dichiarato nell'atto introduttivo, per un totale di € 501,99 (ossia il 10% del valore della causa di € 5.019,87).

P. Q. M.

Il Tribunale in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:

- Dichiarà improcedibile la domanda;
- Condanna parte ricorrente al pagamento di 1.700,00 euro a titolo di spese legali, oltre IVA e CPA e accessori come per legge;

- Condanna il ricorrente al pagamento di 501,99 euro in favore del resistente ex art. 96, terzo comma, c.p.c.

Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi via teams in data 20 dicembre 2024.

Il Presidente

Dott. Francesco Lupia

Il Giudice rel. ed est.

Dott.ssa Chiara Pulicati